

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori** 1
- Regolamento (CE) n. 1937/2001 della Commissione, del 2 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9
- Regolamento (CE) n. 1938/2001 della Commissione, del 2 ottobre 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 7 850 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento spagnolo da utilizzare per l'alimentazione degli animali 11
- Regolamento (CE) n. 1939/2001 della Commissione, del 2 ottobre 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 3 200 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento greco da utilizzare per l'alimentazione degli animali 15
- Regolamento (CE) n. 1940/2001 della Commissione, del 2 ottobre 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 39 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 1941/2001 della Commissione, del 2 ottobre 2001, che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame** 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 1942/2001 della Commissione, del 2 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo** 25
- Regolamento (CE) n. 1943/2001 della Commissione, del 2 ottobre 2001, che stabilisce, per il mese di settembre 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 26



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2001/712/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 giugno 2001, sul regime di aiuti «Regional Venture Capital Funds»** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1547] 28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1936/2001 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2001

che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea è dal 14 novembre 1997 parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ⁽³⁾, qui di seguito denominata «convenzione ICCAT».
- (2) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «ICCAT», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.
- (3) L'ICCAT ha adottato numerose raccomandazioni che stabiliscono obblighi in materia di controlli e di sorveglianza, in particolare per quanto concerne la raccolta e la trasmissione di dati statistici, le ispezioni in porto, la sorveglianza delle navi via satellite, l'osservazione delle navi ed i trasbordi, il controllo di navi di parti non contraenti e di navi prive di nazionalità. Queste raccomandazioni sono diventate vincolanti per la Comunità, che deve pertanto attuarle.
- (4) Alcuni di questi obblighi sono stati recepiti dal regolamento (CE) n. 1351/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che stabilisce talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT ⁽⁴⁾ e dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condi-

zioni ad esse associati per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 ⁽⁵⁾. Per ragioni di chiarezza è opportuno raggruppare queste misure in un unico regolamento che abroga e sostituisce il precedente regolamento.

- (5) Ai fini della ricerca scientifica è opportuno imporre ai comandanti dei pescherecci comunitari il rispetto degli obblighi previsti dal «Manuale operativo per le statistiche ed il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico» edito dall'ICCAT.
- (6) La Comunità ha approvato l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano ⁽⁶⁾ in appresso denominata «IOTC». Tale accordo fornisce un utile strumento per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell'oceano Indiano e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza dell'IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti. La Comunità dovrebbe applicare le misure di controllo adottate dall'IOTC.
- (7) L'IOTC ha adottato una raccomandazione che prevede la registrazione e lo scambio delle informazioni relative al tonno tropicale. Tale raccomandazione è vincolante per la Comunità e occorre pertanto attuarla.
- (8) La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale ed ha avviato la procedura per aderire alla Commissione interamericana per il tonno tropicale, in appresso denominata «IATTC». In attesa dell'adesione e in ottemperanza all'obbligo di cooperazione derivante dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dovrebbe applicare le misure di controllo adottate dall'IATTC.

⁽¹⁾ GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 79.

⁽²⁾ Parere espresso il 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2765/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 5).

⁽⁶⁾ GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.

- (9) La Comunità, che ha firmato l'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini ⁽¹⁾, ha deciso, con la decisione 1999/386/CE ⁽²⁾, di applicarlo provvisoriamente in attesa della sua approvazione. Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni di controllo previste dall'accordo.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero intraprendere le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle misure di controllo previste dall'IOTC, dalla IATTC e dall'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini.
- (11) Il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾, si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, nonché a tutte le attività esercitate da pescherecci comunitari operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure di controllo e d'ispezione delle attività di pesca relative agli stock di grandi migratori della specie di cui all'allegato I del presente regolamento e si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri immatricolati nella Comunità, in appresso denominati «pescherecci comunitari» operanti in una delle zone di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Zone

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di zone marittime:

a) Zona 1

Tutte le acque dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti comprese nella zona della convenzione ICCAT, quale definita all'articolo I della stessa.

b) Zona 2

Tutte le acque dell'oceano Indiano comprese nella zona di competenza definita all'articolo II dell'accordo che istituisce l'IOTC.

⁽¹⁾ GU L 132 del 27.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) Zona 3

Tutte le acque del Pacifico orientale comprese nella zona definita all'articolo III dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «fermo»: la salita a bordo di un peschereccio all'interno di una zona di competenza di un'organizzazione da parte di uno o più ispettori autorizzati a fini di ispezione;
- b) «trasbordo»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio su un'altra nave in mare o in un porto, senza che tali prodotti siano stati registrati da uno Stato di approdo come sbarcati;
- c) «sbarco»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio in un porto o a terra;
- d) «infrazione»: qualsiasi atto o omissione presunti da parte di un peschereccio, annotati in un rapporto di ispezione, per i quali esistono seri motivi di sospettare che siano avvenuti in violazione delle disposizioni del presente regolamento o di qualsiasi altro regolamento che recepisce una raccomandazione adottata da un'organizzazione regionale per una delle zone di cui all'articolo 2;
- e) «nave di una parte non contraente»: nave osservata e identificata mentre esercita attività di pesca in una delle zone di cui all'articolo 2 e che batte bandiera di uno Stato che non è parte contraente della pertinente organizzazione regionale;
- f) «nave priva di nazionalità»: nave per la quale sussistono motivi sufficienti per ritenere che non abbia nazionalità.

CAPITOLO I

MISURE DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE APPLICABILI NELLA ZONA 1

Sezione 1

Misure di controllo

Articolo 4

Campionamento delle catture

1. Il campionamento delle catture è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1543/2000, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca ⁽⁵⁾ nonché ai requisiti del Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonni e delle specie affini nell'oceano Atlantico (3ª edizione, ICCAT, 1990).

⁽⁵⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 5

Notifica delle catture

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione che a sua volta li trasmetterà al Segretariato esecutivo dell'ICCAT i dati annuali nominali relativi alle catture (compito I quale definito dall'ICCAT) per le specie di cui all'allegato II. Al fine di ottemperare alle disposizioni dell'ICCAT gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione entro:

il 1° marzo dell'anno successivo: la stima provvisoria relativa all'anno intero,

il 15 aprile dell'anno successivo: la stima definitiva.

2. Anteriormente al 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono al Segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione i seguenti dati (compito II quale definito dall'ICCAT):

- a) i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dell'anno precedente, con una ripartizione spazio-temporale particolareggiata;
- b) i dati disponibili relativi alle catture della pesca sportiva delle specie di cui all'allegato I.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 6

Informazioni sulle catture di squali

1. Gli Stati membri trasmettono tutti i dati disponibili sulle catture e il commercio di squali al Segretariato esecutivo dell'ICCAT e ne garantiscono l'accesso informatico alla Commissione.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 7

Catture non dichiarate

In caso di importazioni di prodotti congelati di tonno rosso e di tonno obeso pescati da pescherecci palangresari aventi una lunghezza fuori tutto di oltre 24 m, ogni Stato membro raccoglie ed esamina su richiesta della Commissione, tutti i dati disponibili relativi alle importazioni e qualsiasi informazione connessa come ad esempio il nome delle navi, l'immatricolazione e il nome dell'armatore, le specie catturate, il relativo peso nonché la zona di pesca e il luogo di esportazione.

Articolo 8

Osservazione delle navi

1. Per osservazione si intende, ai sensi del presente articolo, qualsiasi osservazione effettuata da una nave o da un aereo di uno Stato membro o dalle autorità competenti di uno Stato membro responsabili delle ispezioni in mare:

- di una nave priva di nazionalità verosimilmente impegnata nella pesca di specie di cui all'allegato I, oppure
- di una nave battente bandiera di un'altra parte contraente verosimilmente impegnata in attività di pesca in contravvenzione alle misure di conservazione dell'ICCAT, oppure
- di una nave battente bandiera di parti, entità, o entità di pesca non contraenti verosimilmente impegnata in attività di pesca in contravvenzione alle misure di conservazione dell'ICCAT.

2. L'osservazione è trascritta in una scheda d'osservazione standard e contiene, se possibile, tutte le informazioni ivi previste. La scheda può essere eventualmente corredata delle fotografie della nave osservata.

3. Le schede di osservazione sono trasmesse immediatamente all'autorità competente dello Stato membro dell'osservatore. Tale Stato membro le comunica senza indugio alla Commissione che informa lo Stato di bandiera della nave osservata. La Commissione trasmette immediatamente tali schede al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

4. Lo Stato membro che riceve dall'autorità competente di una parte contraente osservazioni relative alle attività di una nave che batte la sua bandiera, notifica immediatamente alla Commissione tali osservazioni, nonché tutte le pertinenti informazioni. La Commissione notifica tempestivamente tali informazioni al Segretariato esecutivo, affinché vengano esaminate dal comitato di applicazione.

5. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono alle proprie autorità nazionali qualsiasi informazione relativa a navi che si presume stiano pescando il tonno obeso nella zona della convenzione e che non figurano nell'elenco stabilito dal Segretariato esecutivo dell'ICCAT. Gli Stati membri notificano quanto prima tali osservazioni alla Commissione, che ne informa il Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo riguardo al formato e ai requisiti della scheda di osservazione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 9

Relazione annuale

1. Anteriormente al 15 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale secondo il formato adottato dall'ICCAT che comprende: a) le informazioni sull'attuazione del sistema di sorveglianza via satellite e, b), una «tabella di dichiarazione ICCAT» per ogni attività di pesca, corredata di osservazioni relative, tra l'altro, al superamento dei margini di tolleranza stabiliti dall'ICCAT per le taglie minime di alcune specie e le misure adottate o da adottare. Gli Stati membri forniscono inoltre indicazioni sulla regolamentazione della pesca sportiva delle specie di cui all'allegato I e trasmettono tutte le informazioni relative alle operazioni di trasbordo che hanno interessato le loro navi nell'anno precedente.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Sezione 2

Procedure d'ispezione in porto

Articolo 10

Principi generali

1. Gli Stati membri designano, per le ispezioni nei loro porti, ispettori incaricati di sorvegliare e di ispezionare le operazioni di trasbordo e di sbarco delle specie di cui all'allegato I.
2. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni si svolgano secondo modalità non discriminatorie e conformemente alle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto.
3. Lo Stato di approdo può, tra l'altro, ispezionare i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci qualora detti pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo.

Articolo 11

Ispettori

1. Gli Stati membri rilasciano uno speciale documento di identificazione ad ogni ispettore ICCAT, che deve averlo con sé e presentarlo prima di procedere all'ispezione. I dettagli di tale documento sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Gli Stati membri notificano l'elenco dei propri ispettori alla Commissione, che lo trasmette al Segretario esecutivo dell'ICCAT.
2. Gli Stati membri si assicurano che gli ispettori dell'ICCAT svolgano le loro mansioni conformemente alle norme stabilite nelle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto. Gli ispettori agiscono sotto il controllo operativo delle proprie autorità competenti, alle quali debbono rispondere delle proprie azioni.

Articolo 12

Procedure di ispezione

1. Gli Stati membri si assicurano che i loro ispettori ICCAT:
 - eseguano le ispezioni in modo da perturbare al minimo le attività della nave, e da evitare qualsiasi deterioramento della qualità del pesce,
 - redigano un rapporto di ispezione conformemente alle modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e lo trasmettano alle rispettive autorità.
2. Gli ispettori hanno la facoltà di esaminare tutte le zone, i ponti e i locali della nave, le catture (trasformate o meno), gli attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti considerati necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione adottate dall'ICCAT, compreso il giornale di bordo e le polizze di carico nel caso di navi madre o di navi da trasporto.
3. Gli ispettori firmano il rapporto in presenza del comandante della nave, che ha il diritto di annotarvi o di farvi annotare tutte le informazioni che ritiene pertinenti, apponen-

dovi poi la propria firma. L'ispettore indica nel giornale di bordo che è stata effettuata un'ispezione.

Articolo 13

Obblighi del comandante della nave durante l'ispezione

Il comandante di una nave comunitaria:

- a) non si oppone alle ispezioni effettuate nei porti nazionali e esteri da ispettori autorizzati, non tenta di intimidirli o di ostacolarli nell'esercizio delle loro funzioni e ne garantisce la sicurezza;
- b) collabora all'ispezione della nave condotta secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, fornendo il proprio contributo a tal fine;
- c) fornisce all'ispettore i mezzi necessari per procedere all'esame delle zone, dei ponti, dei locali della nave, delle catture (trasformate o meno), degli attrezzi, delle attrezzature e di tutta la documentazione, compreso il registro di pesca e la polizza di carico.

Articolo 14

Procedure in caso di infrazione

1. Se ha seri motivi di ritenere che un peschereccio abbia svolto un'attività contraria alle misure di conservazione adottate dall'ICCAT, l'ispettore ICCAT:
 - a) annota l'infrazione nel rapporto di ispezione;
 - b) adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova;
 - c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità.
2. Lo Stato membro che esegue l'ispezione invia immediatamente l'originale del rapporto di ispezione alla Commissione, che lo trasmette senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave ispezionata, con copia al Segretario esecutivo dell'ICCAT.

Articolo 15

Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni

1. Qualora riceva da una parte contraente dell'ICCAT o da un altro Stato membro la notifica di un'infrazione commessa da una nave che batte la sua bandiera, lo Stato membro agisce rapidamente, secondo la sua legislazione nazionale, al fine di ottenere ed esaminare le prove e condurre le indagini necessarie e, se, possibile, di ispezionare la nave.
2. Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere le prove delle infrazioni e ne comunicano alla Commissione nome, indirizzo e altri elementi utili.
3. Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione, che le trasmette al Segretariato esecutivo dell'ICCAT, le sanzioni e le misure adottate nei confronti della nave interessata.

*Articolo 16***Trattamento dei rapporti d'ispezione**

1. Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori ICCAT di altri Stati membri e di altre parti contraenti lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori.
2. Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate facilitando, nel rispetto della legislazione nazionale, i procedimenti giudiziari o di altro tipo conseguenti ad un rapporto presentato da un ispettore ICCAT conformemente alle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto.

*Sezione 3***Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti***Articolo 17***Trasbordi**

1. Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di ricevere trasbordi di pesci delle specie di cui all'allegato I da navi prive di nazionalità o battenti bandiera di una parte non contraente che non abbia lo status di parte, entità o entità di pesca cooperante.
2. L'elenco delle parti, entità o entità di pesca cooperanti stabilito dall'ICCAT è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C).
3. Anteriormente al 15 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai trasbordi di pesce delle specie di cui all'allegato I realizzati nell'anno precedente tra navi battenti la loro bandiera e navi battenti bandiera di una parte non contraente che abbia lo status di parte, entità o entità di pesca cooperante. La Commissione trasmette tali informazioni al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

*Articolo 18***Misure di controllo delle attività di pesca**

1. Le autorità competenti di uno Stato membro che hanno fermato e/o ispezionato una nave priva di nazionalità comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'ispezione nonché le eventuali misure adottate conformemente al diritto internazionale. La Commissione trasmette tali informazioni quanto prima al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.
2. Gli Stati membri provvedono affinché una nave priva di nazionalità o una nave di una parte non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell'articolo 28 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 venga ispezionata dalle autorità nazionali competenti. Lo sbarco e il trasbordo delle catture della nave in questione è vietato fino al momento in cui l'ispezione è conclusa.
3. Se risulta dall'ispezione che la nave ha a bordo risorse che sono oggetto di una raccomandazione in vigore dell'ICCAT, lo Stato membro interessato ne vieta lo sbarco e il trasbordo.
4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante fornisca alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova convincente che:

- a) le risorse detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona in questione; oppure
- b) le risorse detenute a bordo sono state catturate senza contravvenire alle vigenti misure di conservazione.

*Articolo 19***Cittadini degli Stati membri**

Ciascuno Stato membro si adopera, nel rispetto della propria legislazione nazionale, per scoraggiare i propri cittadini dall'associarsi ad attività di parti non contraenti che compromettano l'attuazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.

CAPITOLO II

MISURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA APPLICABILI NELLA ZONA 2*Articolo 20***Principi generali**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure applicabili nella zona.

*Articolo 21***Osservazioni**

1. I comandanti dei pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona comunicano alle rispettive autorità nazionali l'osservazione di navi di parti non contraenti che si presume peschino o che pescano effettivamente il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nella zona.
2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima questa informazione alla Commissione, che la invia successivamente alla IOTC.

CAPITOLO III

MISURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA APPLICABILI NELLA ZONA 3*Articolo 22***Principi generali**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure IATTC recepite nel diritto comunitario e le misure applicabili dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 23*

Le misure necessarie all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 2, sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 24

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

1. Il regolamento (CE) n. 1351/1999 è abrogato.
2. L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2742/1999 è abrogato.
3. I riferimenti al suddetto regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. LANDUYT

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE CONTEMPLATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

- Tonno bianco o alalunga: *Thunnus alalunga*
 - Tonno rosso: *Thunnus thynnus*
 - Tonno obeso: *Thunnus obesus*
 - Tonnetto striato: *Katsuwonus pelamis*
 - Palamita: *Sarda sarda*
 - Tonno albacora: *Thunnus albacares*
 - Tonno pinna nera: *Thunnus atlanticus*
 - Tonnetti: *Euthynnus* spp.
 - Tonno: *Thunnus maccoyii*
 - Tombarelli: *Auxis* spp.
 - Pesce castagna: *Brama rayi*
 - Aguglie imperiali o marlin: *Tetrapturus* spp.; *Makaira* spp.
 - Pesci vela: *Istiophorus* spp.
 - Pesce spada: *Xiphias gladius*
 - Costardelle: *Scomberesox* spp.; *Cololabis* spp.
 - Lampuga, corifena: *Coryphaena hippurus*; *Coryphaena equiselis*
 - Squali: *Hexanchus griseus*; *Cetorhinus maximus*; *Alopiidae*; *Rhincodon typus*; *Carcharhinidae*; *Sphyrnidae*; *Isuridae*; *Lamnidae*
 - Cetacei (balene e focene): *Physeteridae*; *Belaenopteridae*; *Balenidae*; *Eschrichtiidae*; *Monodontidae*; *Ziphiidae*; *Delphinidae*.
-

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SPECIE SOGGETTE A COMUNICAZIONE ALL'ICCAT

Denominazione latina	Denominazione comune
Thunnus thynnus	Tonno rosso
Thunnus maccoyii	Tonno
Thunnus albacares	Tonno albacora
Thunnus alalunga	Tonno bianco o alalunga
Thunnus obesus	Tonno obeso
Thunnus atlanticus	Tonno pinna nera
Euthynnus alletteratus	Tonnetto
Katsuwonus pelamis	Tonnetto striato
Sarda sarda	Palamita
Auxis thazard	Tombarello
Orcynopsis unicolor	Palamita bianca
Acanthocybium solandri	Maccarello striato
Scomberomorus maculatus	Sgombro reale
Scomberomorus cavalla	Sgombro reale
Istiophorus albicans	Pesce vela
Makaira indica	Marlin nero
Makaira nigricans	Marlin azzurro
Tetrapturus albidus	Marlin bianco
Xiphias gladius	Pesce spada
Tetrapturus pfluegeri	Aguglia imperiale
Scomberomorus tritor	Sgombro reale
Scomberomorus regalis	Sgombro reale
Auxis rochei	Tombarello
Scomberomorus brasiliensis	Sgombro reale

ALLEGATO III

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1351/1999	Il presente regolamento
Articoli 1, 2 e 3	Articolo 8
Articolo 4	Articolo 18
Articolo 5	Articolo 17

REGOLAMENTO (CE) N. 1937/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	94,9
	999	94,9
0709 90 70	052	107,1
	999	107,1
0805 30 10	052	63,6
	388	68,0
	512	46,9
	524	50,0
	528	57,5
0806 10 10	999	57,2
	052	77,3
	400	183,5
	624	110,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	123,6
	060	38,5
	388	61,5
	400	59,6
	528	49,7
	720	65,8
	800	188,1
	804	79,8
0808 20 50	999	77,6
	052	104,5
	999	104,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1938/2001 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2001

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 7 850 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento spagnolo da utilizzare per l'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del riso da parte degli enti d'intervento ⁽³⁾, prevede segnatamente che la vendita del riso detenuto dagli enti d'intervento dev'essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Spagna dispone di scorte d'intervento di riso dei raccolti precedenti il 1998, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.
- (3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nel quadro degli accordi internazionali, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe inevitabilmente il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente e ciò dovrebbe essere evitato.
- (4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, nel settore dell'alimentazione animale.
- (5) Gli impegni che gli offerenti si assumono sono considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 ⁽⁵⁾.
- (6) Al fine di assicurare il rispetto di tale utilizzazione, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁷⁾, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizza-

zione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 7 850 tonnellate di riso di cui all'allegato I del raccolto 1997 da esso detenute, che saranno impiegate nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali sul mercato interno della Comunità.

2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

- a) utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari, salvo caso di forza maggiore;
- b) procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti indicati nell'allegato II, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti;
- c) farsi carico dei costi di trasformazione di cui all'allegato II;
- d) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento spagnolo pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

- a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con il presente regolamento;
- b) le località di magazzinaggio, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;
- c) l'identificazione delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione;
- d) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente.

3. L'organismo d'intervento spagnolo adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

Articolo 4

1. Le offerte sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;
- b) dell'impegno scritto dell'offerente di trasformare nei propri impianti il riso aggiudicato in alimenti composti, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione;
- c) della prova che l'offerente è produttore di mangimi;
- d) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del riso applicabile il giorno dell'offerta e aumentato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro un termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 17 ottobre 2001, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione del mercoledì 31 ottobre 2001.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 19 dicembre 2001 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
C/Beneficencia 8
E-28004 Madrid
[Telex 23427 FEGA E
Fax (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87].

Articolo 6

Entro le ore 10 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione le offerte ricevute. Esse devono essere trasmesse conformemente al modulo riprodotto nell'allegato III e secondo le modalità indicate nell'allegato IV.

Le informazioni concernenti le offerte non ammesse sono comunicate separatamente, indicando i motivi del rifiuto.

Articolo 7

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Essa decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dell'esito della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, ma entro un mese dalla data d'invio della dichiarazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento rescinde il contratto, se del caso, per i quantitativi non pagati.

Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:

- a) l'offerta non è stata presa in considerazione;
- b) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare l'utilizzazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, se viene apportata la prova del trattamento previsto nell'allegato II e viene incorporato almeno il 95 % delle piccole rotture e/o dei frammenti ottenuti, la cauzione è interamente svincolata.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve recare una o più delle seguenti diciture:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2001.

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 1938/2001]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1938/2001)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1938/2001)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1938/2001]
- For processing (Regulation (EC) No 1938/2001)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 1938/2001]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1938/2001]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1938/2001)
- Para transformação [Regulamento (CE) n.º 1938/2001]
- Tarkoitettu jalostukseen (Asetus (EY) N:o 1938/2001)
- För bearbetning (förordning (EG) nr 1938/2001).

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di ammasso	Quantitativi
Zuera-Zaragoza	7 850

ALLEGATO II

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

- 1) Il risone deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture e/o di frammenti quali definiti nell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.
- 2) Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere contrassegnato tramite colorante «blue patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» in modo da poter essere identificato.

ALLEGATO III

Gara permanente per la rivendita di 7 850 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento spagnolo da utilizzare per l'alimentazione degli animali

[Regolamento (CE) n. 1938/2001]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo	Prezzo d'offerta (/t)
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO IV

Il modulo riprodotto nell'allegato III è inviato alla DG AGRI a Bruxelles mediante:

— Fax	(32-2) 296 60 21 (32-2) 295 25 15
— Telex	22037 AGREC B 22070 AGREC B (caratteri greci)

REGOLAMENTO (CE) N. 1939/2001 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2001

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 3 200 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento greco da utilizzare per l'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ⁽³⁾, prevede segnatamente che la vendita del riso detenuto dagli enti d'intervento dev'essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Grecia dispone di scorte d'intervento di risone dei raccolti precedenti il 1997, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzino prolungato.
- (3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nel quadro degli accordi internazionali, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe inevitabilmente il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente e ciò dovrebbe essere evitato.
- (4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, nel settore dell'alimentazione animale.
- (5) Gli impegni che gli offerenti si assumono sono considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾.
- (6) Al fine di assicurare il rispetto di tale utilizzazione, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizza-

zione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

- (8) Il comitato di gestione dei cereali non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento greco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 3 200 tonnellate di riso di cui all'allegato I del raccolto 1996 da esso detenute, che saranno impiegate nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
 - b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali sul mercato interno della Comunità.
2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:
 - a) utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari, salvo caso di forza maggiore;
 - b) procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti indicati nell'allegato II, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti;
 - c) farsi carico dei costi di trasformazione di cui all'allegato II;
 - d) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento greco pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

- a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con il presente regolamento;
- b) le località di magazzinaggio, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;
- c) l'identificazione delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione;
- d) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente.

3. L'organismo d'intervento greco adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

Articolo 4

1. Le offerte sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;
- b) dell'impegno scritto dell'offerente di trasformare nei propri impianti il riso aggiudicato in alimenti composti, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione;
- c) della prova che l'offerente è produttore di mangimi;
- d) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del riso applicabile il giorno dell'offerta e aumentato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro un termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 17 ottobre 2001, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione del mercoledì 31 ottobre 2001.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 19 dicembre 2001 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento greco:

DIDAGEP
Directorate-General for the Administration of Purchases of
Agricultural Produce
Acharmon Street 241
GR-10466 Athens
[Tel. (30-1) 212 47 87
Fax (30-1) 862 93 73].

Articolo 6

Entro le ore 10 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione le offerte ricevute. Esse devono essere trasmesse conformemente al modulo riprodotto nell'allegato III e secondo le modalità indicate nell'allegato IV.

Le informazioni concernenti le offerte non ammesse sono comunicate separatamente, indicando i motivi del rifiuto.

Articolo 7

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Essa decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dell'esito della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, ma entro un mese dalla data d'invio della dichiarazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento rescinde il contratto, se del caso, per i quantitativi non pagati.

Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:

- a) l'offerta non è stata presa in considerazione;
- b) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare l'utilizzazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, se viene apportata la prova del trattamento previsto nell'allegato II e viene incorporato almeno il 95 % delle piccole rotture e/o dei frammenti ottenuti, la cauzione è interamente svincolata.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve recare una o più delle seguenti diciture:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2001.

- Destinosados a la transformación [Reglamento (CE) n° 1939/2001]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1939/2001)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1939/2001)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1939/2001]
- For processing (Regulation (EC) No 1939/2001)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 1939/2001]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1939/2001]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1939/2001)
- Para transformação [Regulamento (CE) n.º 1939/2001]
- Tarkoitettu jalostukseen (Asetus (EY) N:o 1939/2001)
- För bearbetning (förordning (EG) nr 1939/2001).

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in t)

Luogo di ammasso	Quantità
Yannitsa	3 189,67

ALLEGATO II

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

- 1) Il risone deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture e/o di frammenti quali definiti nell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.
- 2) Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere contrassegnato tramite colorante «blue patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» in modo da poter essere identificato.

ALLEGATO III

Gara permanente per la rivendita di 3 200 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento greco da utilizzare per l'alimentazione degli animali

[Regolamento (CE) n. 1939/2001]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo	Prezzo d'offerta (/t)
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO IV

Il modulo riprodotto nell'allegato III è inviato alla DG AGRI a Bruxelles mediante:

— Fax	(32-2) 296 60 21 (32-2) 295 25 15
— Telex	22037 AGREC B 22070 AGREC B (caratteri greci)

REGOLAMENTO (CE) N. 1940/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2001****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 39 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ⁽³⁾, prevede segnatamente che la vendita del riso detenuto dagli enti d'intervento dev'essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) L'Italia dispone di scorte d'intervento di risone dei raccolti precedenti il 1999, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.
- (3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nel quadro degli accordi internazionali, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe inevitabilmente il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente e ciò dovrebbe essere evitato.
- (4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, nel settore dell'alimentazione animale.
- (5) Gli impegni che gli offerenti si assumono sono considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 ⁽⁵⁾.
- (6) Al fine di assicurare il rispetto di tale utilizzazione, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁷⁾, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizza-

zione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 39 000 tonnellate di riso di cui all'allegato I dei raccolti 1997 e 1998 da esso detenute, che saranno impiegate nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
 - b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali sul mercato interno della Comunità.
2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:
 - a) utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari, salvo caso di forza maggiore;
 - b) procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti indicati nell'allegato II, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti;
 - c) farsi carico dei costi di trasformazione di cui all'allegato II;
 - d) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.⁽⁵⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.⁽⁷⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento italiano pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

- a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con il presente regolamento;
- b) le località di magazzinaggio, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;
- c) l'identificazione delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione;
- d) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente.

3. L'organismo d'intervento italiano adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

Articolo 4

1. Le offerte sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;
- b) dell'impegno scritto dell'offerente di trasformare nei propri impianti il riso aggiudicato in alimenti composti, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione;
- c) della prova che l'offerente è produttore di mangimi;
- d) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del riso applicabile il giorno dell'offerta e aumentato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro un termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 17 ottobre 2001, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione del mercoledì 31 ottobre 2001.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 19 dicembre 2001 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento italiano:

Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI 1
I-20123 Milano
[Tel. (39-02) 885 51 11
Fax (39-02) 86 13 72].

Articolo 6

Entro le ore 10 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione le offerte ricevute. Esse devono essere trasmesse conformemente al modulo riprodotto nell'allegato III e secondo le modalità indicate nell'allegato IV.

Le informazioni concernenti le offerte non ammesse sono comunicate separatamente, indicando i motivi del rifiuto.

Articolo 7

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Essa decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dell'esito della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, ma entro un mese dalla data d'invio della dichiarazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento rescinde il contratto, se del caso, per i quantitativi non pagati.

Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:

- a) l'offerta non è stata presa in considerazione;
- b) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare l'utilizzazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, se viene apportata la prova del trattamento previsto nell'allegato II e viene incorporato almeno il 95 % delle piccole rotture e/o dei frammenti ottenuti, la cauzione è interamente svincolata.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve recare una o più delle seguenti diciture:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2001.

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 1940/2001]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1940/2001)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1940/2001)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1940/2001]
- For processing (Regulation (EC) No 1940/2001)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 1940/2001]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1940/2001]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1940/2001)
- Para transformação [Regulamento (CE) n.º 1940/2001]
- Tarkoitettu jalostukseen (Asetus (EY) N:o 1940/2001)
- För bearbetning (förordning (EG) nr 1940/2001).

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in t)

Luogo di ammasso	Quantitativi
Fontevivo (Parma)	21 527,016
Formigliana (Vercelli)	671,630
Casalvolone (Novara)	395,410
Villa Poma (Mantova)	527,660
Racconigi (Cuneo)	999,490
Casaleto Vaprio (Cremona)	6 054,900
Novara	284,660
La Spezia	629,230
Cambiano (Torino)	548,540
Sannazzaro (Pavia)	1 462,150
Camisano Vicentino (Vicenza)	6 252,850
Totale	39 353,536

ALLEGATO II

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

- 1) Il risone deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture e/o di frammenti quali definiti nell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.
- 2) Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere contrassegnato tramite colorante «blue patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» in modo da poter essere identificato.

ALLEGATO III

Gara permanente per la rivendita di 39 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali

[Regolamento (CE) n. 1940/2001]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo	Prezzo d'offerta (/t)
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO IV

Il modulo riprodotto nell'allegato III è inviato alla DG AGRI a Bruxelles mediante:

— Fax	(32-2) 296 60 21 (32-2) 295 25 15
— Telex	22037 AGREC B 22070 AGREC B (caratteri greci)

REGOLAMENTO (CE) N. 1941/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2001****che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame.
- (2) L'ultima modifica del regolamento in questione, in particolare, ha adeguato le categorie di prodotti fissate all'allegato I aggiungendo alla categoria 3 i prodotti appartenenti alla categoria 4, al fine di facilitare l'utilizzo dei titoli per le diverse presentazioni dei polli interi e consentire l'esportazione di tutti i tipi di polli mediante lo stesso titolo.
- (3) Le nuove norme più flessibili sono applicabili ai titoli richiesti a decorrere dal 10 luglio 2001. Tuttavia, alcuni problemi commerciali emersi nell'ambito degli scambi con la Russia a seguito dell'insorgenza dell'afta epizootica in diversi Stati membri hanno reso impossibile l'utilizzo di taluni titoli richiesti prima del 10 luglio 2001. È

quindi opportuno prolungare la validità dei titoli in questione ed applicare ad essi le nuove norme.

- (4) Dato che i titoli in questione scadono il 24 settembre 2001, risulta necessario applicare il presente regolamento a decorrere da tale data.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1372/95 si applica anche ai titoli d'esportazione richiesti anteriormente al 10 luglio 2001 e il cui periodo di validità non sia scaduto prima di tale data.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1372/95, su richiesta del titolare il periodo di validità dei titoli di cui al paragrafo 1 è prolungato di 45 giorni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 24 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 1942/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1099/2001 ⁽⁴⁾, dispone di prorogare fino al 30 settembre 2001 l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure esecutive del regolamento suddetto. L'adozione di queste misure di applicazione non sarà completamente messa a punto per il 30 settembre 2001. Occorre pertanto mantenere in vigore, per un breve periodo supplementare, l'applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (2) Il periodo transitorio supplementare non rimette in causa l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché i principali elementi delle tematiche contemplate in questi regolamenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.

- (3) Per alcune tematiche, in particolare la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, l'adozione delle misure di applicazione è meno avanzata rispetto ad altre a causa della complessità e sensibilità delle materie trattate dal Consiglio in questo capitolo e delle ripercussioni dirette delle misure prese dagli operatori comunitari e dei paesi terzi. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare per queste tematiche in modo da consentire l'adozione definitiva di tali misure.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, la data del «30 settembre 2001» è sostituita dalla data del «30 novembre 2001».
- 2) All'articolo 3, la data del «30 settembre 2001» è sostituita dalla data del «30 novembre 2001».
- 3) Nella parte B dell'allegato, la data del «30 settembre 2001» è sostituita dalla data del «30 novembre 2001».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 38.

REGOLAMENTO (CE) N. 1943/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2001****che stabilisce, per il mese di settembre 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1878/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che stabilisce misure transitorie in materia di regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, dispone che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, resta applicabile ai quantitativi di zucchero oggetto di riporto dalla campagna di commercializzazione 2000/01 alla campagna di commercializzazione 2001/02.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999, deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico

uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (3) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di settembre 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di settembre 2001 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2001.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽³⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 27.9.2001, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 ottobre 2001, che stabilisce, per il mese di settembre 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,44180	corone danesi
	9,66404	corone svedesi
	0,623583	lire sterline

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2001

sul regime di aiuti «Regional Venture Capital Funds»

[notificata con il numero C(2001) 1547]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/712/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi dei suddetti articoli ⁽¹⁾ e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 26 maggio 2000, registrata il 7 giugno 2000, il Regno Unito ha notificato alla Commissione il regime «Regional Venture Capital Funds» (fondi regionali in capitale di rischio), inviando poi altre informazioni con lettera del 21 agosto 2000, registrata il 24 agosto 2000.
- (2) Con lettera del 7 novembre 2000 la Commissione ha informato il Regno Unito di aver deciso d'iniziare riguardo a tale regime il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Le autorità del Regno Unito hanno risposto con lettera del 29 novembre 2000, registrata il 1° dicembre 2000.
- (3) La decisione della Commissione d'iniziare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha sollecitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.
- (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni di parti interessate e le ha trasmesse al Regno Unito, dandogli così la possibilità di reagire. Il Regno Unito ha inviato le proprie osservazioni al riguardo con due lettere: la prima

del 23 marzo 2001, registrata il 26 marzo 2001, e la seconda del 2 maggio 2001, registrata alla medesima data.

2. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL REGIME

- (5) Scopo del regime è sopperire alla carente disponibilità di finanziamenti a livello regionale per investimenti in piccole e medie imprese (PMI) d'importo pari al loro fabbisogno di capitale proprio, dell'ordine di 100 000-500 000 GBP (circa 160 640-800 000 EUR).
- (6) Secondo le autorità del Regno Unito, tale fabbisogno di capitale proprio è dovuto al livello relativamente elevato dei costi fissi per le retribuzioni dei dirigenti responsabili degli investimenti. Questi costi, e i costi diretti della debita diligenza e della documentazione richiesta dalla legge, non sono proporzionati ad investimenti d'importo modesto e perdipiù sono soggetti ad aumenti. Di conseguenza, le società d'investimento in capitale di rischio sono incentivate ad effettuare investimenti d'importo più cospicuo in imprese più mature, così da poter diminuire i costi rispetto al valore dell'investimento, maggiorando i rendimenti e riducendo gli oneri di gestione per gli investitori. Questi cercano quindi d'investire dove vi sia probabilità di una crescita tanto eccezionale che la plusvalenza risulti superiore ai costi iniziali molto elevati. Secondo le autorità del Regno Unito, ne risulta che gli investitori privati si mostrano riluttanti a investire in imprese il cui fabbisogno di capitale proprio non superi l'importo di 500 000 GBP (circa 800 000 EUR) e che non appartengano a settori tecnologici di punta. Inoltre, ottenere capitale di rischio si è rivelato più difficile per le PMI aventi sede in località lontane da Londra, il che spiega l'approccio regionale.

⁽¹⁾ GU C 27 del 27.1.2001, pag. 20.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

- (7) Il regime dei fondi regionali in capitale di rischio si basa sul capitolo 8 della legge del 1982 relativa allo sviluppo industriale («Industrial Development Act»).
- (8) Le autorità del Regno Unito progettano di costituire almeno un fondo regionale in capitale di rischio in ogni regione dell'Inghilterra.
- (9) La durata iniziale del regime è di quattro anni, mentre per i fondi regionali è prevista una durata di 10-12 anni.
- (10) Il bilancio previsto per i primi tre anni è di 50 milioni GBP (circa 80 milioni di EUR). Gli investitori privati dovrebbero apportare un contributo pari al quintuplo di tale importo. Il governo sarà un investitore di minoranza in ogni fondo.

Scelta dei gestori e costituzione dei fondi

- (11) La persona che intende costituire un fondo in una particolare regione viene chiamata sponsor. Può trattarsi di una persona fisica o giuridica, anche di un'agenzia di sviluppo regionale. Lo sponsor sceglierà un gestore del fondo mediante una gara a livello comunitario⁽³⁾. Tutti i partecipanti alla gara dovranno essere titolari di autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta ai servizi finanziari e dovranno operare secondo le linee direttrici indicate dall'Associazione britannica per il capitale di rischio («British Venture Capital Association»: BVCA). Nella scelta del gestore, il criterio principale sarà l'esperienza maturata con successo nella gestione di fondi nella parte del mercato in cui si riscontra fabbisogno di capitale proprio. Antecedenti professionali in quella particolare regione possono essere uno dei criteri di cui terrà conto, eventualmente, chi intenda essere sponsor, ma la mancanza di esperienza in una particolare regione non impedirà di per se stessa, a chi è interessato a divenire gestore di un fondo, di partecipare alla gara in quella regione. Secondo le autorità del Regno Unito, insistere sull'esperienza professionale comprovata in una determinata regione come requisito per la nomina a gestore costituirebbe una restrizione della libertà di concorrenza nella procedura di scelta dei gestori dei fondi. Tuttavia, i candidati gestori dovranno dimostrare di prevedere strategie per poter trasferire e utilizzare nella regione le loro capacità.
- (12) I fondi regionali in capitale di rischio saranno gestiti nei loro aspetti commerciali da gestori professionisti, soggetti alla regolamentazione dell'autorità preposta ai servizi finanziari, dell'Organizzazione di regolamentazione della gestione degli investimenti («Investment Management Regulatory Organisation») e dell'Associazione britannica per il capitale di rischio.
- (13) Il gestore prescelto provvederà a bandire una gara per trovare investitori privati per il fondo. Lo sponsor, il gestore del fondo ed i potenziali investitori privati negozieranno le condizioni per gli investimenti del settore privato. Il passo successivo sarà una gara d'appalto a

procedura aperta, nell'ambito della quale gli sponsor inglesi presenteranno allo Stato le offerte da loro concordate con i rispettivi investitori. Uno dei criteri di selezione nella gara sarà l'entità della subordinazione dell'utile dello Stato richiesta dai potenziali investitori. Gli sponsor dovranno spiegare nelle loro offerte perché ritengano che il grado e il tipo di subordinazione da essi proposti costituiscano il minimo necessario per attrarre investitori privati.

- (14) Sceglierà le offerte vincitrici una commissione valutatrice indipendente, in effetti un sottocomitato della Task force per gli investimenti nelle piccole imprese («Small Business Investment Taskforce», SBIT), costituitasi di recente. La commissione valutatrice comprenderà personalità del mondo universitario esperte in capitale di rischio, investitori istituzionali aventi lunga esperienza, rappresentanti delle istituzioni finanziarie e delle agenzie di sviluppo regionale e grandi investitori in capitale di rischio. La decisione definitiva di assumere l'impegno a investire denaro pubblico in un qualsiasi fondo spetterà allo Stato, ma nella prassi questa decisione corrisponderà, in genere, al parere della commissione valutatrice.

Gli investimenti

- (15) Tutti gli investimenti saranno di tipo azionario, ossia avranno la forma di azioni ordinarie, di azioni privilegiate o azioni privilegiate cumulative ecc. In linea di principio, non sarà consentito investire in ogni singola società un importo superiore a 500 000 GBP (circa 800 000 EUR) (cfr. anche, più oltre, il secondo trattino del considerando 40).
- (16) I fondi regionali potranno investire soltanto in piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria⁽⁴⁾, che non si trovino in difficoltà. Inoltre, i fondi potranno non investire nelle PMI che non soddisfino standard giuridici, morali ed etici, né in imprese di fabbricazione, di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.
- (17) Secondo una stima approssimativa, ogni anno potranno beneficiare degli investimenti circa 300 PMI. I fondi potranno non investire in determinati settori⁽⁵⁾ che sembrano presentare scarsi rischi e non richiedere pubblico stimolo.

Il rendimento degli investimenti

- (18) I gestori dei fondi investiranno a condizioni commerciali. Si prevede un tasso di rendimento interno di almeno il 12 %, che secondo le autorità del Regno Unito corrisponde ai dati attualmente disponibili sugli investimenti in questo settore. Lo Stato perseguirà un utile commerciale del capitale investito, anche se il suo utile potrà essere subordinato a quello degli investitori privati

⁽³⁾ I potenziali sponsor di un futuro fondo che siano già gestori autorizzati di un fondo non dovranno partecipare a una gara per auto-nominarsi.

⁽⁴⁾ Raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

⁽⁵⁾ Vendita di terreni, contratti a termine su beni essenziali, azioni, titoli o altri strumenti finanziari, compravendita di merci (diversa dalle operazioni all'ingrosso e al minuto), banche, assicurazioni, mutui, factoring, finanziamento di vendite rateali e altre attività finanziarie, leasing o locazione di beni mobili eccettuate alcune attività di noleggio di navi, prestazione di servizi legali o contabili, promozione della proprietà immobiliare, conduzione agricola, silvicoltura e orticoltura.

nel grado minimo necessario per stimolare il costituirsi di un fondo. Il tipo di subordinazione dipenderà dalle varie offerte presentate per la gara d'appalto e potrà includere la garanzia dello Stato a favore di altri investitori.

- (19) I fondi regionali assumeranno lo statuto di società in accomandita. L'atto costitutivo di una società in accomandita comprende di solito una clausola riguardante la partecipazione passiva al capitale e agli utili, a norma della quale si stabilisce una «soglia critica» di redditività che il gestore deve oltrepassare per ottenere un reddito extra. Questa clausola sarà negoziata dal punto di vista dello sponsor e degli investitori, in modo che sia possibile arrivare al tasso di soglia critica, e magari superarlo, incentivando così i gestori dei fondi a raggiungere ed oltrepassare la rispettiva soglia critica.

Impegni

- (20) Le autorità del Regno Unito si sono impegnate ad attenersi alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽⁶⁾, nel caso che un fondo regionale scelga la garanzia statale come forma di subordinazione dell'utile dello Stato.
- (21) Le autorità del Regno Unito hanno stabilito un limite formale del 50 % per l'investimento statale in ciascun fondo regionale in capitale di rischio.
- (22) Le autorità del Regno Unito si sono impegnate ad assicurare che i fondi regionali in capitale di rischio non investano in imprese operanti in settori delicati, ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato. I fondi regionali non investiranno in imprese di fabbricazione, lavorazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE.

3. MOTIVI PER INIZIARE IL PROCEDIMENTO

Carenza di prove dell'inefficienza di mercato

- (23) La Commissione ha espresso un dubbio generale sull'effetto incentivante del regime notificato. Tra l'altro, le autorità del Regno Unito hanno dichiarato nella loro notifica che l'Associazione britannica per il capitale di rischio ha in Inghilterra 15 membri che hanno investito meno di 250 000 GBP (pari a circa 400 000 EUR), mentre il volume medio degli investimenti (esclusi quelli specializzati nelle tecnologie) era di quasi 500 000 GBP. La Commissione dubita quindi che si possa parlare d'inefficienza di mercato.

Eventuale erogazione di aiuti incompatibili a favore degli investitori privati

- (24) Lo Stato ammette di dover subordinare, in un modo o nell'altro, il suo utile sul capitale investito. Le condizioni a tale riguardo non sono riscontrabili in un contesto d'investimenti puramente commerciale: secondo la Commissione, quindi, lo Stato non agirebbe come un investitore privato nell'economia di mercato. Poiché i mercati finanziari sono internazionali, la Commissione ha ritenuto che i vantaggi accordati agli investitori privati possano distorcere la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
- (25) Il regime non prevede un nesso tra gli aiuti concessi agli investitori privati e le spese che si possono considerare costi ammissibili. Inoltre, sebbene lo sviluppo delle PMI e lo sviluppo regionale siano obiettivi comunitari, la Commissione dubita che l'aiuto previsto nell'ambito di tale regime sia veramente il minimo necessario per conseguire simili obiettivi: dalla notifica risultava infatti che la gara d'appalto per gli investitori era limitata all'Inghilterra. Di conseguenza, la Commissione dubita pure che gli aiuti a favore degli investitori siano compatibili con le norme del trattato CE relative agli aiuti di Stato. Inoltre, il limite regionale della gara d'appalto poteva configurarsi quale infrazione dell'articolo 43 e/o dell'articolo 56 del trattato CE, relativi rispettivamente alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali.

Eventuale erogazione di aiuti incompatibili a favore delle PMI beneficiarie degli investimenti

- (26) Le PMI nelle quali investono i fondi regionali riceveranno capitale azionario al quale altrimenti non avrebbero avuto accesso, almeno non in caso di effettivo fabbisogno di capitale proprio. Lo Stato ha apportato, con i suoi investimenti, una parte delle risorse, ed i capitali privati di ogni fondo sono stati raccolti grazie agli aiuti erogati dallo Stato agli investitori privati. Ciò può anche implicare che i capitali in questione siano stati ottenuti a condizioni che sarebbero state inaccettabili per un investitore privato e che i gestori dei fondi non investano a condizioni commerciali. Le PMI beneficiarie saranno così in grado di rafforzare la loro posizione competitiva, il che rischia di distorcere la concorrenza e può incidere sugli scambi intracomunitari, dato che le imprese beneficiarie possono partecipare agli scambi internazionali.
- (27) Il regime non prevede l'impegno esplicito a stabilire un nesso tra gli investimenti azionari e gli investimenti iniziali delle imprese beneficiarie: tale regime non risponde quindi né agli orientamenti comunitari vigenti nel periodo in oggetto in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, né agli orientamenti sugli aiuti statali a favore delle regioni. La Commissione dubitava che il regime in oggetto fosse compatibile con il trattato CE.

⁽⁶⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

Eventuale erogazione di aiuti incompatibili a favore dei fondi regionali

- (28) Nella loro notifica, le autorità del Regno Unito hanno dichiarato che l'Associazione britannica per il capitale di rischio ha in Inghilterra 15 membri che hanno investito meno di 250 000 GBP (pari a circa 400 000 EUR), mentre il volume medio degli investimenti (esclusi quelli specializzati nelle tecnologie) era di quasi 500 000 GBP. Questi investitori in capitale di rischio, come altri loro omologhi in altri Stati membri, operano nel medesimo segmento dei fondi regionali: di conseguenza, se i fondi regionali vanno considerati imprese, il fatto che essi operino con l'aiuto di risorse pubbliche può distorcere la concorrenza sul mercato dei capitali di rischio.
- (29) I problemi della compatibilità di eventuali aiuti a favore dei fondi regionali sono identici a quelli riguardanti altri potenziali beneficiari di aiuti.

4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (30) Entro la scadenza prevista all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (7), la Commissione ha ricevuto osservazioni di 39 parti interessate, 37 delle quali dal Regno Unito, mentre le altre due provenivano dal governo italiano e dal governo tedesco. Dal Regno Unito hanno presentato osservazioni varie autorità regionali, imprese operanti in capitale di rischio, organi consultivi, un'organizzazione sindacale e un'università. Sono giunte osservazioni anche da tre deputati del Regno Unito e da due deputati britannici del Parlamento europeo; erano rappresentati anche potenziali sponsor di fondi, gestori di fondi, investitori privati e imprese beneficiarie d'investimenti.

Riguardo all'inefficienza di mercato

- (31) Tutte le parti interessate che si sono riferite alla questione dell'inefficienza di mercato ne hanno riconosciuto l'esistenza per gli importi inferiori a 500 000 GBP (circa 800 000 EUR). Varie parti hanno segnalato un fabbisogno di capitale al di sotto di un milione di GBP (circa 1,6 milioni di EUR), almeno nei settori non dell'alta tecnologia, segnalando che quest'ammancio è dovuto ai costi elevati della debita diligenza e a vecchi dati indicanti per il segmento in questione rischi sproporzionatamente alti e rendimenti bassi. Al tempo stesso, è stato fatto notare che i buoni risultati ottenuti con investimenti più ingenti costituiscono un incentivo a investire importi ancora più cospicui. È stato osservato inoltre che la rete di business angels non ha compensato tale ammanco.
- (32) Riguardo ai menzionati 15 membri della BVCA operanti nel segmento del fabbisogno di capitale di rischio, varie parti interessate hanno dichiarato che questi investitori in capitale di rischio possono anche figurare ufficialmente come operanti in tale segmento, ma che in effetti

non vi si riscontra nessuna attività di questo tipo. Un motivo può essere che i fondi sono già tutti investiti, ma dalle osservazioni è risultato pure che, sebbene possano esservi fondi disponibili, essi sarebbero di gran lunga insufficienti per soddisfare la domanda del mercato. È stato inoltre osservato che, anche se le maggiori imprese UK in capitale di rischio possono avere uffici regionali, esse operano prevalentemente a Londra.

- (33) L'Agenzia londinese per lo sviluppo («London Development Agency») ha citato una relazione della BVCA (8) secondo la quale Londra è il principale centro europeo di capitale di rischio, ma ciò non significa che ne traggano profitto le PMI londinesi: a Londra si riscontrano casi di fabbisogno di capitali propri dell'ordine di 500 000 GBP, e questo fabbisogno può ancora accrescersi con l'intensificarsi delle pressioni dei costi, che inducono le imprese aventi sede a Londra a effettuare in tempi più accelerati investimenti più ingenti.

- (34) Infine, tutte le parti interessate hanno osservato che il fabbisogno di capitale proprio riguarda non soltanto le piccole ma anche le medie imprese, poiché il problema non è in connessione con il numero di dipendenti. Un'impresa di capitale di rischio ha proposto di definire come ammissibile una società che cerchi di raccogliere un importo inferiore a 500 000 GBP (circa 800 000 EUR) all'anno. Varie parti interessate hanno fatto notare che una limitazione a favore delle piccole imprese aggraverebbe il rischio dell'investimento e farebbe aumentare le esigenze di rendimento degli investitori privati e, di conseguenza, la necessità di subordinazione dell'utile dello Stato.

Riguardo agli aiuti a favore degli investitori

- (35) A tale riguardo l'opinione generale è che, mancando l'offerta là dove vi è fabbisogno di capitale proprio, ossia nel segmento di mercato ad alto rischio e basso rendimento, non vi è nessuna concorrenza da distorcere, e quindi non si riscontra nessun aiuto a favore degli investitori. Al tempo stesso, varie parti interessate hanno rilevato l'esigenza di dare ampia pubblicità alla possibilità d'investire, in modo da eliminare ogni discriminazione tra gli investitori e da ridurre al minimo la subordinazione necessaria. Una delle parti interessate ha osservato che, anche assicurando un incentivo agli investitori, questi sono solo lo strumento veicolare per trasferire il beneficio alle PMI.
- (36) Secondo un'altra osservazione, di solito gli investimenti in capitale di rischio costituiscono una parte molto esigua del portafoglio degli investitori, cosicché un rendimento lievemente superiore degli investimenti nei fondi regionali di capitale di rischio non inciderebbe sui risultati economici globali degli investitori.

(7) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(8) BVCA Report on Business Angel Investment Activity (Relazione dell'Associazione britannica per il capitale di rischio sulle attività d'investimento dei business angels), 1998/1999.

Riguardo agli aiuti a favore delle PMI

- (37) L'impressione generale è che, per le parti interessate, non è questione di aiuti a favore delle PMI beneficiarie degli investimenti, perché questi ultimi vengono effettuati a condizioni commerciali. L'unico elemento di aiuto riconosciuto dalle parti interessate era la disponibilità stessa dei fondi. Riguardo alla compatibilità di ognuno di tali aiuti, si è fatto notare che, per poter crescere, le imprese beneficiarie dovevano effettuare qualche investimento «ammissibile».

Riguardo agli aiuti a favore dei fondi regionali

- (38) Secondo molte delle parti interessate, mancano le basi per dichiarare che i fondi regionali stiano ricevendo aiuti, poiché la struttura standardizzata di società in accomandita che si adatterà in questo settore non comporta il costituirsi di una persona giuridica distinta. Un fondo regionale non realizzerà profitti di suo proprio diritto: tutte le attività e passività saranno detenute dai suoi soci in proporzione del loro investimento.
- (39) Alcune parti interessate hanno spiegato che, se cominciasse ad aumentare l'offerta di fondi nel pertinente segmento di mercato, vi sarebbe il rischio di una distorsione di concorrenza tra i fondi stessi. In questo caso l'azione avrebbe conseguito in suo intento e si dovrebbe affrontare allora il problema della distorsione.

5. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

- (40) Anzitutto, le autorità del Regno Unito hanno chiarito i seguenti particolari tecnici dello schema:
- non è escluso che vi sia fabbisogno di capitali propri a Londra: il regime non opererà soltanto fuori Londra. In totale, i fondi regionali saranno probabilmente dell'ordine di 10-15,
 - ogni quota d'investimenti in una sola società è rigorosamente limitata a 250 000 GBP (circa 400 000 EUR), e devono trascorrere obbligatoriamente almeno sei mesi tra una quota e l'altra. In linea di principio, l'importo degli investimenti in ciascuna società è limitato a 500 000 GBP (circa 800 000 EUR). L'unica eccezione al limite di 500 000 GBP si avrà quando siano necessari altri investimenti per preservare la percentuale di partecipazione del fondo regionale in una società. Deciderà il gestore del fondo, secondo i migliori interessi commerciali del fondo stesso, se procedere a simili investimenti, i quali saranno soggetti al limite generale del 10 % d'investimenti del fondo in un'unica società. Le autorità del Regno Unito fanno notare che, poiché gli investimenti d'importo superiore a 500 000 GBP (circa 800 000 EUR) si possono effettuare soltanto quando vi sia il rischio di diluizione del capitale azionario, essi saranno realizzati unicamente in parallelo con altri investimenti del settore privato. Per gli investimenti successivi, le condizioni

saranno come minimo altrettanto favorevoli di quelle offerte agli investimenti del settore privato,

- le autorità del Regno Unito s'impegnano ad assicurare che i gestori dei fondi provvedano ad ampia pubblicità, destinata agli investitori, sugli opportuni periodici professionali e sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Non vi saranno restrizioni relative alla sede e alla cittadinanza degli investitori,
 - le autorità del Regno Unito s'impegnano a prescrivere incentivi a favore dei gestori di fondi, così da massimizzare i risultati dei fondi stessi,
 - in linea di principio, un investitore s'impegna per tutta la durata del fondo, ossia per 10-12 anni. Il solo modo per un investitore di liberarsi dal suo impegno è vendere il suo investimento. Se un investitore desidera agire in tal senso, per cedere le sue proprietà deve ottenere l'accordo del gestore del fondo e degli altri investitori. Il governo non intende offrirsi come acquirente di una qualsiasi quota di proprietà venduta da un investitore del settore privato, anche nel caso che la quota governativa nel fondo regionale sia inferiore al 50 %. Il governo sarà invece disposto a vendere la sua quota di partecipazione a un investitore del settore privato che accetti le condizioni di subordinazione.
- (41) Su ciascuno dei punti sollevati dalla Commissione nella sua decisione d'iniziare il procedimento sono state presentate inoltre le seguenti osservazioni.

Riguardo all'inefficienza di mercato

- (42) Le autorità del Regno Unito sostengono che vi sono chiare prove d'inefficienza di mercato, causata dall'eccessiva fiducia degli investitori nei dati relativi ai risultati aggregati registrati in passato. Poiché si è accresciuta l'entità media delle operazioni sul mercato del capitale di rischio, per le PMI è più difficile accedere al tipo e al volume di finanziamenti più adatti alle loro esigenze. Nel costituire i fondi in oggetto, il governo del Regno Unito cerca di stimolare il mercato a finanziare il settore ed a mostrare al più ampio settore del capitale di rischio la possibilità di realizzare buoni rendimenti commerciali. Il regime non dovrà essere un programma di sostegno pubblico a lungo termine.
- (43) Inoltre, le autorità del Regno Unito concordano con varie delle parti interessate nel riconoscere che in Inghilterra il fabbisogno di capitale proprio si è accresciuto di recente, sino ad arrivare a importi di quasi 1 milione di GBP (circa 1,6 milioni di EUR). Anche se attualmente alcuni fondi investono nel settore in cui vi è fabbisogno di capitale proprio, per la maggior parte tali fondi hanno già pressoché completato i loro investimenti. Secondo le autorità del Regno Unito, non vi sono attualmente nuovi fondi privati che vogliano realizzare investimenti per sopperire al fabbisogno di capitale proprio: i soli fondi proposti sono quelli beneficiari di sostegno da parte del FERR, o del regime di fondi regionali in capitale di rischio.

Riguardo agli aiuti a favore degli investitori

- (44) Le autorità del Regno Unito insistono sul fatto che gli investitori nei fondi regionali saranno attirati dall'ampia diffusione di un bando di gara per investitori: essi non sono soggetti a limitazioni né nel loro numero né nella loro situazione geografica e neppure sono scelti in anticipo. Ad operare i fondi regionali in capitale di rischio saranno i gestori di fondi commerciali, scelti dopo un rigoroso esercizio competitivo, volto ad assicurare che ogni aiuto si configuri come il minimo necessario per costituire i fondi.

Riguardo agli aiuti a favore delle PMI

- (45) Le autorità del Regno Unito sostengono che i fondi opereranno nel rispetto del principio dell'investitore nell'economia di mercato: infatti i gestori dei fondi avranno incentivi a realizzare buoni risultati e gli investitori privati non s'impegneranno in un fondo che non offra il massimo rendimento possibile. Il regime non prevede dispositivi che consentano o incoraggino investimenti «fiacchi». Di conseguenza, secondo le autorità del Regno Unito la portata degli aiuti a favore delle PMI è trascurabile.
- (46) Gli investitori possono ottenere rendimenti soltanto se le imprese beneficiarie registreranno una crescita, ma poiché la crescita è virtualmente impossibile senza investimenti iniziali, alle autorità del Regno Unito sembra inconcepibile che gli investimenti effettuati dai fondi non portino direttamente a investimenti da parte delle PMI.
- (47) Probabilmente gli investitori privati riterranno che limitare gli investimenti alle piccole imprese ridurrà la possibilità dei fondi regionali di garantire i massimi tassi di rendimento. Di conseguenza, gli investitori esigeranno un grado ancora più elevato di sostegno pubblico.

Riguardo agli aiuti a favore dei fondi regionali

- (48) Le autorità del Regno Unito spiegano che non è possibile distinguere tra un fondo e i suoi investitori. Il fondo non ha un trattamento tributario distinto e non ha la facoltà di realizzare utili o perdite di proprio diritto: secondo gli accordi di legge, tutti gli utili o perdite vanno agli investitori.

6. VALUTAZIONE DEL REGIME

- (49) Al momento d'iniziare il procedimento, la Commissione non disponeva ancora di norme in materia di aiuti di Stato relative specificamente a quella particolare forma di aiuti che può ravvisarsi nelle misure intese a fornire alle imprese capitale di rischio. La presente valutazione è

basata sull'articolo 87 del trattato CE, con particolare riferimento alla nuova comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio⁽⁹⁾.

Presenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

- (50) Al punto IV.3 della comunicazione sono elencati i criteri perché un provvedimento implicante capitale di rischio costituisca aiuto di Stato.

Al livello degli investitori

- (51) Poiché lo Stato ha una partecipazione diretta nei fondi regionali, vi è implicazione delle risorse statali. Lo Stato prevede di dover subordinare in un modo o nell'altro il proprio utile sugli investimenti. Si tratta di condizioni che non sono presenti in un contesto d'investimenti a carattere puramente commerciale: non si può dire, quindi, che lo Stato operi come un investitore privato nell'economia di mercato. Ne consegue un vantaggio per gli investitori privati. Anche se gli investitori privati vengono reperiti mediante un bando di gara valido per tutta l'Unione europea, si tratta di una misura selettiva, poiché in ultima analisi non è consentita la partecipazione di tutti i candidati. Il potere discrezionale interviene a due riprese: anzitutto quando il gestore del fondo seleziona le offerte dei potenziali investitori privati e poi quando lo Stato decide in quale dei fondi regionali proposti esso investirà. Queste selezioni si baseranno su criteri qualitativi e quantitativi. Gli investimenti di capitali sono un'attività soggetta ad intensissimi scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza, il regime in oggetto rischia di distorcere la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri. L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE si applica agli investitori privati unicamente quando questi si siano costituiti in imprese.
- (52) Secondo quanto precisato al punto IV.5. i) della comunicazione, il fatto che a causa dell'inefficienza di mercato nessun investitore avrebbe proceduto altrimenti a simili investimenti non basta, di per se stesso, a confutare la presunzione di un vantaggio.

Al livello delle PMI

- (53) Sino al 50 % delle risorse messe a disposizione delle PMI possono essere risorse statali. Riguardo all'interrogativo se si debba qui riscontrare un vantaggio, va notato che l'intento del provvedimento è dare alle PMI accesso a capitali ai quali altrimenti non avrebbero potuto accedere. Perché vi sia un vantaggio, occorre vedere se le condizioni alle quali il capitale viene messo a disposizione siano accettabili per un investitore privato nell'economia di mercato. Questo punto viene trattato nel considerando seguente. A questo livello è chiaro il carattere selettivo del provvedimento, poiché i fondi regionali possono investire soltanto nelle PMI di determinate regioni del Regno Unito. Le PMI beneficiarie potranno rafforzare la propria posizione rispetto alle loro concorrenti, il che rischia di distorcere la concorrenza e d'incidere sugli scambi tra gli Stati membri, dato che le beneficiarie possono operare nell'ambito degli scambi internazionali.

⁽⁹⁾ Adottata dalla Commissione il 23 maggio 2001; non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(54) Al punto IV.5. iii) della comunicazione si precisa che il fatto che le decisioni in materia d'investimenti vengano prese dai gestori commerciali dei fondi di capitale di rischio o dai rappresentanti degli investitori, i quali hanno tutti interesse ad assicurare il massimo rendimento del fondo, è un importante indicatore dal quale risulta che l'impresa ha ricevuto gli investimenti a condizioni accettabili per un investitore privato nell'economia di mercato. Di per se stesso, tuttavia, questo fatto non è conclusivo. Se un provvedimento in capitale di rischio ha ridotto i rischi e/o accresciuto le remunerazioni che gli investitori otterranno effettuando un particolare investimento, si può sostenere allora che gli investitori non stiano più agendo come normali operatori economici. La Commissione ha già rilevato, e la Corte di giustizia ha confermato, che i vantaggi accordati agli investitori per indurirli a investire nelle imprese di un determinato tipo possono configurarsi come vantaggi per quelle imprese⁽¹⁰⁾. Secondo il punto IV.5. iii) della comunicazione, la Commissione deve tener conto della possibilità che ogni vantaggio accordato agli investitori nei fondi sia trasferito alle imprese beneficiarie degli investimenti, nel caso che gli investimenti non vengano effettuati dal fondo a parità di condizioni (*pari passu*) rispetto a un investitore privato nell'economia di mercato. Può verificarsi il caso che i fondi non effettuino gli investimenti di tipo abituale *pari passu*, nel senso indicato. La Commissione non può quindi concludere che le imprese riceveranno gli investimenti alle condizioni accettabili per un investitore privato nell'economia di mercato: di conseguenza, secondo la Commissione non si può escludere la presenza a questo livello di un vantaggio e dunque di un aiuto di Stato.

Al livello dei fondi regionali

(55) Poiché i fondi regionali in capitale di rischio avranno lo statuto di società in accomandita, la Commissione non li considera beneficiari a sé stanti degli aiuti. La Commissione ha stabilito questo principio nella sua decisione su un altro regime UK in capitale di rischio, il Viridian Growth Fund⁽¹¹⁾.

Esenzione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

(56) Secondo il punto VI.5 della comunicazione, prima di autorizzare provvedimenti in capitale di rischio la Commissione esigerà la prova di un'inefficienza del mercato. La Commissione può essere disposta ad accettare che vi sia un'inefficienza di mercato quando ogni quota⁽¹²⁾ di finanziamento a favore di un'impresa mediante provvedimenti in capitale di rischio finanziati a

loro volta, in misura integrale o parziale, mediante un aiuto di Stato avrà l'importo massimo di 500 000 EUR (circa 312 700 GBP). Questo criterio risulta soddisfatto nel caso in esame. Inoltre, le autorità del Regno Unito e le parti interessate hanno dichiarato che la maggior parte dei fondi presenti nel segmento del fabbisogno di capitale proprio sono investiti in misura integrale e che non vi sono segni che si stiano costituendo nuovi fondi privati. Si riconosce pure che i fondi disponibili sono di gran lunga insufficienti per soddisfare la domanda. Infine, secondo alcune indicazioni il fabbisogno di capitale proprio sta accrescendosi sino a raggiungere importi appena inferiori a 1 milione di GBP (circa 1,6 milioni di EUR), piuttosto che appena inferiori a 500 000 GBP (circa 800 000 EUR).

(57) Al punto VII.1 della comunicazione, relativo alla forma dei provvedimenti di aiuto, è indicato che una forma di aiuto che la Commissione sarà disposta a considerare favorevolmente nel rispetto dei criteri di compatibilità è quella dei regimi nei quali lo Stato è investitore in fondi di capitale di rischio a condizioni pari o addirittura meno vantaggiose rispetto agli altri investitori.

(58) Al punto VIII.3 della comunicazione sono elencati in ordine d'importanza sette criteri di compatibilità.

1. Dimensioni delle imprese ed entità delle operazioni

(59) Il regime non è limitato alle piccole e medie imprese nelle fasi di avviamento e nelle prime fasi operative, né alle regioni assistite. Tuttavia, essendovi una restrizione riguardo al totale dei finanziamenti disponibili tramite il provvedimento, si può accettare d'includere nel regime le medie imprese che si trovino in una fase operativa successiva. La Commissione osserva che gli investimenti d'importo superiore a 500 000 GBP (circa 800 000 EUR) in un'unica impresa saranno effettuati a condizioni almeno altrettanto vantaggiose rispetto a quelle degli altri investitori privati che stiano investendo nel medesimo tempo.

(60) È un elemento positivo che il massimale stabilito per ogni quota di finanziamento sia di molto inferiore alle soglie rispettivamente di 500 000 GBP per le regioni non assistite, di 750 000 EUR per le regioni ammissibili ai fini dell'assistenza a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e di 1 milione di EUR nelle regioni ammissibili ai fini dell'assistenza a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

2. Presenza essenziale di un'inefficienza sul mercato dei capitali di rischio

(61) È un elemento positivo che il provvedimento sia limitato all'effettuazione d'investimenti su base azionaria.

⁽¹⁰⁾ Causa C 16/97, GU L 212 del 30.7.1998, pag. 50. A questa causa si è applicata la sentenza del 19 settembre 2000 della Corte di giustizia, relativa alla causa C-156/98.

⁽¹¹⁾ Decisione adottata dalla Commissione il 13 febbraio 2001; non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

⁽¹²⁾ Versamenti finanziari distinti effettuati entro sei mesi l'uno dall'altro saranno considerati parti della medesima quota; lo stesso varrà per diversi versamenti, anche effettuati in un più lungo lasso di tempo, conseguenti a un unico impegno nell'ambito di un'unica operazione.

3. Decisioni d'investimento orientate a realizzare profitti

- (62) È un elemento positivo che le autorità del Regno Unito si siano impegnate ad assicurare che vi sia un nesso tra i risultati economici degli investimenti e la remunerazione dei responsabili delle decisioni relative agli investimenti stessi. In ogni caso, è questa una prassi comune per i fondi costituitisi come società in accomandita.
- (63) Considerato l'impegno assunto dalle autorità del Regno Unito, la Commissione confida che gli investimenti in azioni delle PMI saranno effettuati su basi commerciali. Gli investitori nell'economia di mercato forniranno come minimo il 50 % del capitale di ogni fondo regionale, il che si può ritenere una partecipazione ingente. Per i fondi operanti nelle regioni assistite, la Commissione riterrà ingente una partecipazione privata pari al 30 % del capitale.

4. Riduzione al minimo delle distorsioni di concorrenza tra investitori e fondi d'investimento

- (64) È un elemento positivo che l'entità della subordinazione del rendimento delle pubbliche risorse sia determinata mediante una serie di gare d'appalto. Anzitutto, il bando di gara per investire nei fondi sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e in opportuni periodici professionali. Successivamente, ogni sponsor di un fondo presenterà al governo un'offerta, nella quale spiegherà anche perché la subordinazione proposta costituisca il minimo necessario per attrarre gli investitori privati.
- (65) In tal modo si eviterà di compensare in misura eccessiva gli investitori privati.

5. Focalizzazione settoriale

- (66) È un elemento positivo che non sia dato rilievo centrale a nessun particolare settore e che siano stati addirittura esclusi i settori che, presentando rischi molto bassi, possono fare a meno dell'intervento statale.
- (67) Le autorità del Regno Unito si sono impegnate ad assicurare che i fondi regionali in capitale di rischio non investiranno in imprese di fabbricazione, lavorazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE.

6. Investimenti basati sulla prassi commerciale normale nella gestione dei fondi

- (68) È un elemento positivo che i fondi regionali saranno gestiti secondo criteri commerciali da un gestore professionista, nel rispetto delle norme emanate dall'autorità preposta ai servizi finanziari, dall'Organizzazione di regolamentazione della gestione degli investimenti e dall'Associazione britannica per il capitale di rischio. È questa una garanzia che i gestori dei fondi giudiche-

ranno secondo criteri professionali se il rendimento da prevedere per un apporto di capitale azionario a favore di una PMI costituisca una proposta valida sotto il profilo commerciale.

- (69) Nella comunicazione è menzionata come un elemento negativo la mancanza di un «dispositivo di uscita» per la partecipazione statale nelle singole imprese, in quanto un dispositivo di uscita sarebbe una salvaguardia contro regimi che forniscono finanziamenti a lungo termine a società che non avranno mai vitalità di per stesse. Tuttavia, l'impossibilità per i singoli investitori, compreso lo Stato, di ritirarsi dai singoli investimenti effettuati da un fondo rientra nella natura di un regime, come quello in oggetto, che si configura come un fondo di capitale di rischio. Il dispositivo di uscita è peraltro previsto nei fondi di capitale di rischio, nel senso che quando il fondo viene liquidato lo Stato ne esce contemporaneamente agli altri investitori. Inoltre, poiché i fondi regionali opereranno a condizioni commerciali, essi si ritireranno da imprese che non saranno mai vitali di per se stesse e cercheranno di realizzare il valore degli investimenti fruttuosi nel momento in cui ne sia massimo il vantaggio, il che comporta il ritiro del fondo (e quindi della partecipazione statale) da tutte le imprese beneficiarie.

7. Esclusione del cumulo di provvedimenti di aiuto a favore di singole imprese

- (70) Nella comunicazione è indicato che la Commissione può chiedere che gli Stati membri s'impegnino a valutare e a limitare l'erogazione di altre forme di aiuti di Stato alle imprese le quali, anche nell'ambito di regimi approvati, siano finanziate mediante un provvedimento in capitale di rischio, nel caso che il suddetto provvedimento fornisca l'aiuto alle medesime imprese beneficiarie degli investimenti. Nel caso in oggetto, la Commissione ha deciso di non esercitare questo diritto data la modesta entità degli investimenti globali e delle singole quote.

7. CONCLUSIONE

- (71) La Commissione prende nota delle osservazioni inviatele dalle parti interessate, delle spiegazioni fornitele dalle autorità del Regno Unito e degli impegni supplementari assunti da tali autorità dopo l'inizio del procedimento. La Commissione osserva inoltre che il regime comprende elementi positivi per quanto riguarda ciascuno dei sette criteri indicati nella comunicazione. Di conseguenza, la Commissione può adottare una posizione globalmente favorevole nei confronti del regime in oggetto e può concludere che gli aiuti erogati agli investitori privati e alle piccole e medie imprese è compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato. Si sono dissipati, inoltre, i dubbi relativi all'eventuale infrazione degli articoli 43 e 56 del trattato CE.

(72) La Commissione conclude che non si riscontrano aiuti al livello dei singoli fondi regionali, poiché i fondi non saranno persone giuridiche e le loro risorse apparterranno agli investitori. Tuttavia, si chiede alle autorità del Regno Unito di controllare l'andamento della situazione di fabbisogno di capitale proprio e di vigilare che non vengano esclusi i potenziali fondi in capitale di rischio integralmente privati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato «Regional Venture Capital Funds» (fondi regionali in capitale di rischio), che il Regno Unito progetta di attuare in base al capitolo 8 della legge del 1982 relativa allo sviluppo industriale (Industrial Development Act), regime la cui notifica è stata completata dalle osservazioni

inviato dal Regno Unito dopo l'inizio del procedimento, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Viene quindi autorizzata l'attuazione dell'aiuto.

Articolo 2

Destinatario della presente decisione è il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione
